

## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI – ALLEGATO 1

### **Art. 1**

#### ***Oggetto dell'appalto***

Il presente appalto ha ad oggetto l'intervento di adeguamento dell'impianto elettrico del parcheggio interrato Internazionale e di relamping del parcheggio Internazionale interrato, del parcheggio Drago interrato e del parcheggio Alberella multipiano nel Comune di Jesolo (Ve).

### **Art. 2**

#### ***Importo contrattuale e corrispettivo - durata***

Il valore stimato dell'intervento è pari a:

Lavori a misura euro 49.370,78 + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 3.031,69 + eventuali variante art. 120, comma 9 del d.lgs. 36/2023 euro 9.874,16 + iva a norma di legge.

Il contratto sarà remunerato a misura applicando i prezzi offerti dall'operatore e in base alle prestazioni effettuate.

Il CCNL individuato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11, co. 2 del d.lgs. 36/23, per la presente prestazione è il CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti - CNEL id C011, che costituirà il parametro per le eventuali verifiche dell'equivalenza del trattamento economico e normativo.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. 36/2023 stima i costi della manodopera in euro 10.035,61 escluso iva.

### **Art. 3**

#### ***Obblighi e oneri a carico dell'appaltatore***

Le specifiche tecniche e l'oggetto della prestazione sono descritte nella documentazione tecnica allegata alle condizioni del presente Capitolato Speciale d'appalto per costituirne parte integrante.

Sono a carico dell'impresa, la consegna e l'installazione f.co parcheggi soggetti ad intervento, degli interventi descritti nella documentazione tecnica. Tutte le spese di consegna, di trasferta, le spese di verifica di conformità, le spese per il collaudo e dell'attività di supporto al collaudo, ed ogni altro onere sono a totale carico della ditta appaltatrice e si ritengono compensati dall'importo offerto.



L'appaltatrice è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nei computi tecnici e nel presente foglio patti e condizioni, senza poter apportare unilateralmente modifiche o varianti che non siano state preventivamente approvate dalla stazione appaltante. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante, anche per il tramite del direttore dei lavori, per l'avvio dell'esecuzione del contratto e per tutta la fase della prestazione stessa; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore, prima dell'avvio dell'intervento, deve dimostrare il possesso della patente a crediti cantieri in formato digitale rilasciata dal portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (o attestazione di qualificazione SOA OG11 con classifica pari o superiore alla III) prevista dal DL 19/2024 come convertito dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024. Ciò vale anche per gli eventuali subappaltatori. Il mancato possesso, qualora impedisca l'inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni, rientra nei casi di risoluzione del contratto.

Oltre agli oneri previsti dai documenti di gara, dal D.Lgs. 36/2023 e suoi allegati, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non autorizzate ai sensi dell'art. 6 del presente capitolato;

- i movimenti di qualsiasi materiale e genere e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, il ripristino delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;



- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;



con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 in materia di esposizioni ai rumori;
- l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- sono a carico dell'Impresa tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.



In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi.

L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica su supporto informatico, a colori, ad alta risoluzione e non modificata, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

#### **Art. 4**

##### ***Avvio dell'esecuzione del contratto - consegna***

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento autorizzerà l'avvio dei lavori.

I lavori inizieranno pertanto nel giorno e nel luogo indicato dal direttore dei lavori il quale provvederà, in contraddittorio con l'appaltatore, a redigere il verbale di avvio della esecuzione.

L'impresa è tenuta a sottoscrivere con riserva il predetto verbale laddove riscontri difformità tra lo stato dei luoghi e quanto descritto nel computo metrico e negli atti di gara. In mancanza non potrà avanzare nei confronti della stazione appaltante alcuna pretesa in merito ad eventuali difformità.

Durante l'esecuzione l'appaltatore assicura, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Al momento dell'avvio della esecuzione della prestazione, l'appaltatore se non conduce in proprio il cantiere deve comunicare il nominativo del direttore del cantiere ed è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o negligenza dei soggetti operanti all'interno della sua struttura, nonché per malafede o frode nella somministrazione ovvero nell'impiego di materiali.



E' tenuto nella esecuzione del contratto a svolgere le prestazioni con la massima diligenza nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia ed applicabili al contratto di cui è causa ed al rispetto delle previsioni a tutela dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008.

**Il termine per l'esecuzione della prestazione è fissato in 40 gg., consecutivi** decorrenti dalla data di avvio dei lavori certificata dal direttore dei lavori.

Le parti riconoscono che la data di consegna costituisce per Jtaca s.r.l. condizione essenziale per cui, salva la valutazione di circostanze sopravvenute, non verranno concesse proroghe imputabili alla sfera giuridica dell'aggiudicatario.

#### **Art. 5**

##### ***Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore***

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 6**

##### ***Varianti introdotte dalla stazione appaltante***

La stazione appaltante può introdurre variazioni non sostanziali al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto (art. 120 comma 8 dlgs 36/2023).

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.



### **Art. 6 bis**

#### ***Variazioni entro il 20 per cento***

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 7**

#### ***Disposizioni riguardanti l'appalto***

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

L'Impresa dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che



interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile incaricato dalla committente, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Impresa dichiara altresì di essersi recata sui luoghi oggetto dei lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- accettare, senza alcuna condizione o riserva, alle stesse condizioni contrattuali, le eventuali modifiche derivanti da quanto esposto al precedente punto;
- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente capitolato, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Impresa.

L'Impresa non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

### **Art. 8**

#### ***Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione***

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nonché le direttive impartite dal direttore dei lavori.





L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

**Art. 9**  
**Proroghe**

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 3, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 4.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 10 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 4 e comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni dalla richiesta e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 10 giorni e di 5 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 5 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 3, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.



La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

### **Art. 10**

#### ***Inderogabilita' dei termini di esecuzione***

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente foglio patti e condizioni o dal capitolato speciale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.



Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto.

**Art. 11**  
**Sospensioni**

Le sospensioni sono regolate dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

**Art. 12**  
**Revisione dei prezzi**

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (utilizzando i seguenti parametri del sistema rivaluta: tipo periodo "da mese a mese" e suddivisione periodo "intero periodo", tipo interrogazione "variazione").

Non sarà concessa la revisione dei prezzi applicata unilateralmente da parte dell'operatore economico, prima della valutazione e comunicazione della stazione appaltante.

Nel caso in cui l'operatore economico provveda ad emettere fatture contenenti una revisione dei prezzi non autorizzata la stazione appaltante provvederà al



pagamento nel momento in cui l'operatore economico avrà emesso nota di credito e una nuova fattura per l'importo corretto. In tale caso, il credito risultante dalla fattura non sarà esigibile e non decorrono interessi sulle fatture emesse per importo errato.

Solo previo accordo scritto con la Stazione appaltante, la fattura potrà essere pagata e le eccedenze di prezzo verranno recuperate in occasione della emissione della successiva fattura dal cui importo andrà detratta la maggior somma indebitamente fatturata per la revisione dei prezzi non spettante.

**Art. 13**  
**Lavori in economia**

Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

La contabilizzazione degli oneri della sicurezza sarà effettuata applicando alle quantità di lavori in economia eseguiti i prezzi unitari per la sicurezza corrispondenti alle singole voci di elenco.

I lavori in economia devono essere ordinati e preventivamente autorizzati dalla D.L. con apposito ordine scritto (comunicazione fax, giornale dei lavori, ecc.) recante :

- la descrizione dei lavori
- le quantità presunte di mano d'opera, di noli e materiali

Le liste relative ai lavori eseguiti in economia devono essere consegnate alla D.L. entro 15 giorni dalle avvenute prestazioni e forniture.



Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale.

L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate.

Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

#### **Art. 14**

##### ***Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera***

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorchè accettati dalla D.L.

#### **Art. 15**

##### ***Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.***

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

#### **Art. 16**

##### ***Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore***

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale per quanto ancora vigente e al presente foglio patti e condizioni, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le



opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- i movimenti di qualsiasi materiale e genere e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, il ripristino delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;



- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la consegna, al termine dell'esecuzione delle prestazioni, di un certo quantitativo di materiale usato e della sua scheda tecnica, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 in materia di esposizioni ai rumori;



- l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- sono a carico dell'Impresa tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi.

L'appaltatore è altresì obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;





- a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni, materiali e somministrazioni previste dai documenti della presente procedura e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica su supporto informatico, a colori, ad alta risoluzione e non modificata, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

#### **Art. 16**

#### **Riserve**

##### Contestazioni su aspetti tecnici

Il Direttore dei Lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori.

In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il Rup comunica la decisione assunta all'esecutore, la quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle *circostanze contestate* o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

##### Sulle riserve in generale



Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di 15 giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente



successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### **Art. 17**

##### ***Custodia del cantiere***

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### **Art. 18**

##### ***Cartello di cantiere***

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, in numero e dimensioni adeguate, gli eventuali cartelli indicatori ove richiesto dalle norme locali.

#### **Art. 19**

##### ***Ultimazione dei lavori***

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, il DL emetterà il conto finale con il quale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle ulteriori condizioni previste dal presente articolo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui



definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

## **Art. 20**

### ***Il certificato di regolare esecuzione***

L'esecuzione della prestazione è soggetta alla verifica della regolare esecuzione della stessa attraverso l'emissione del responsabile del progetto dell'attestazione di regolare esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto e si applicano le previsioni dagli artt. 116 e 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 nonché, in quanto compatibili, le previsioni del d.P.R. 207 in tema di rilascio di certificato di regolare esecuzione.

Nel suddetto termine temporale per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, la committente provvederà, in contraddittorio con l'Impresa, ad effettuare le verifiche di collaudo, le prove e constatazioni necessarie per accertare che tutte le categorie di lavori (posa condotte rete e tubazioni d'allacciamento, ripristino delle pavimentazioni stradali e dei luoghi, ecc.) siano state eseguite a regola d'arte e rispondano, anche nelle quantità, alle misure rilevate e contabilizzate.

Al termine delle operazioni di collaudo, la Committente trasmetterà all'Impresa l'elenco dei difetti eventualmente riscontrati e dei ripristini stradali ancora da realizzare/sistemare concedendole 30 giorni di tempo per provvedere a tutti gli interventi di sistemazione, di rifacimento e/o di completamento ritenuti necessari per rendere le opere complete ed eseguite a regola d'arte, con il grado di qualità contrattualmente prescritto e retribuito.

E' preciso ed inderogabile obbligo dell'Impresa di realizzare quanto richiesto entro i limiti di tempo stabiliti, dando comunicazione scritta alla Committente delle avvenute riparazioni, onde consentire l'esecuzione della verifica definitiva sui lavori e la successiva redazione ed emissione della dichiarazione finale attestante la idonea qualità ed esatta quantità delle opere eseguite e contabilizzate.

L'eventuale inadempienza dell'Impresa, che si protragga per ulteriori 15 giorni di calendario dopo la scadenza del termine dianzi stabilito, potrà costituire grave violazione delle presenti condizioni contrattuali e motivo di risoluzione unilaterale del medesimo da parte della committente a danno dell'Impresa stessa; la Committente, nella situazione dianzi descritta, avrà diritto di provvedere, senza



ulteriore avviso, mediante altra impresa, detraendo l'onere sostenuto da quanto dovuto all'Impresa appaltatrice, fatta salva la rifusione di ogni maggior onere e danno conseguente.

In presenza di anomalie sui lavori che possano pregiudicare, ad insindacabile giudizio della committente, la sicurezza o l'efficienza degli impianti, l'Impresa è obbligata ad intervenire per l'esecuzione delle riparazioni necessarie, entro il termine massimo di 4 (quattro) ore dalla segnalazione, effettuata anche verbalmente. In difetto, la Committente sarà legittimata a provvedere direttamente e ad addebitare all'Impresa ogni onere sopportato, anche mediante la detrazione da quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa stessa.

In ogni caso restano salvi, anche se perfezionate tutte le formalità dianzi citate, i diritti della committente e le responsabilità dell'Impresa sanciti dal Codice Civile, con particolare riferimento ai "vizi occulti".

A tale proposito la committente si riserva fin da ora di rivalersi sull'Impresa nel caso in cui, anche nel corso dell'esercizio degli impianti, venisse riscontrato che le condotte di rete principale e le tubazioni interrato per l'allacciamento alle utenze sono state posate a profondità di copertura inferiore a quelle prescritte nel presente Capitolato, senza valida motivazione tecnica verificabile e prive delle opere di protezione previste dalle specifiche della committente.

L'Impresa, nel rendersi formalmente garante dei lavori eseguiti, procederà, a propria cura e spese, alla sostituzione di quei pezzi che dovessero risultare non efficienti rispetto al normale impiego; inoltre provvederà, come già evidenziato, a suo completo carico, a tutte le riparazioni rese indispensabili dalla inadeguata esecuzione dei lavori, dalla negligenza o colpa dell'Impresa stessa.

Ai fini del collaudo dell'intervento, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, l'impresa deve fornire alla committente la documentazione tecnica relativa ai lavori eseguiti; deve fornire, in particolare:

- le specifiche e certificazioni dei materiali utilizzati;
- i risultati delle prove di tenuta effettuate;
- i risultati delle prove di collaudo effettuate.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal DEC, ove nominato, ovvero in mancanza dal RUP. Nel caso in cui il certificato venga emesso dal DEC, detto certificato dovrà essere contestualmente sottoscritto da RUP, ai fini dell'autorizzazione al pagamento.



Il certificato di regolare esecuzione verrà trasmesso alla impresa che dovrà sottoscriverlo entro 5 giorni dalla trasmissione, con o senza riserva. La riserva dovrà essere esplicita, a mezzo pec, entro i successivi 15 giorni. In assenza di riserva, la contabilità si intende definitivamente accettata dalla impresa che decade dal diritto di sollevare ulteriori contestazioni.

#### **Art. 21**

##### ***Presa in consegna dei lavori ultimati***

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo ultimazione lavori del presente foglio patti e condizioni, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino al collaudo.

#### **Art. 22**

##### ***Pagamenti***

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione, successivamente alla adozione del certificato di regolare esecuzione ed il contratto è remunerato a misura applicando i prezzi offerti dalla ditta in sede di procedura.

A fini del pagamento il RUP, contestualmente alla emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni, provvederà a rilasciare l'autorizzazione alla emissione della fattura.



L'appaltatore è tenuto ad emettere fattura per l'importo indicato nell'autorizzazione al pagamento rilasciata dalla stazione appaltante.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni fine mese dalla data della fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa alla seguente PEC: [jtacaamministrazione@legalmail.it](mailto:jtacaamministrazione@legalmail.it).

Qualora la fattura pervenga anteriormente all'autorizzazione al pagamento rilasciata dalla stazione appaltante, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo l'autorizzazione.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta e degli eventuali subappaltatori.

I termini di pagamento potranno essere sospesi dalla stazione appaltante qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili alla stazione appaltante medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A.

#### **Art. 23**

##### ***Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto***

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 al Codice, trattandosi di contratto in cui il prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, senza che la stazione appaltante sia tenuta ad esaurire l'intero importo contrattuale, l'anticipazione sul prezzo è esclusa.

#### **Art. 24**

##### ***Tutela dei lavoratori, pagamento diretto dei lavoratori, obblighi informativi nei confronti della stazione appaltante***

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente



più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore, in particolare, deve garantire, in fase di esecuzione, l'applicazione del ccnl di cui all'art. 2 o, in alternativa, il diverso ccnl indicato in sede di gara che garantisca tutele economico e normative equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale

L'appaltatore deve altresì garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare nonché a rispettare le previsioni di cui all'art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

Deve altresì garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La ditta, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche in successive commesse e in ogni caso di consentire il controllo sul rispetto delle disposizioni a tutela dei lavoratori, è tenuto, su richiesta della stazione appaltante, a trasmettere, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, indicando in particolare, oltre al ccnl applicato, il numero di addetti ed il numero di ore dedicate alla esecuzione della commessa, il relativo inquadramento e tipologia contrattuale.

E' altresì tenuta a trasmettere su richiesta della stazione appaltante l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione unitamente ai cedolini paga e alla documentazione della comprova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti al lavoratore.





In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione della prestazione, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **Art. 25**

#### ***Penali in caso di ritardo***

Al verificarsi dei seguenti casi potranno essere applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

| <b>Inadempienza</b>  | <b>Penale</b>   |
|--|---|
| Termine della prestazione oltre la data prevista   | Uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, per un massimo del 10% dell'importo contrattuale –raggiunto tale importo la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento contrattuale – è fatto salvo il maggior danno richiedibile dalla stazione appaltante |
| Esecuzione della prestazione in difformità rispetto alle indicazioni contenute in tutti gli allegati della procedura | Uno per mille dell'importo contrattuale per ogni difformità è fatto salvo il maggior danno ed, in ogni caso, il diritto di Jtaca di risolvere il contratto per inadempimento contrattuale   |
| Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori  | Uno per mille dell'importo contrattuale per ogni violazione contestata, fatto salvo il maggior danno  |

In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di



detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) la stazione appaltante contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, previa emissione da parte della stazione appaltante di una fattura di importo pari a quello della penale, fatta salva comunque la facoltà di Jtaca s.r.l. di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione.

in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Qualora le penali da ritardo nell'adempimento delle prestazioni superino il 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento potrà proporre la risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

Resta, inoltre, in facoltà di Jtaca la possibilità di acquisire la prestazione presso altro fornitore, addebitando la spesa alla ditta inadempiente e riservandosi altresì la facoltà di risolvere il contratto.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 26**

##### ***Esecuzione in danno***

Qualora l'impresa affidataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione della prestazione, ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dalla Stazione appaltante, quest'ultima avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale della prestazione rimasta ineseguita. In tal caso il maggior onere finanziario sarà a carico



dell'impresa aggiudicataria. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati alla Stazione appaltante ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Rimangono ferme le penali previste al precedente articolo.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati alla Stazione appaltante ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

### **Art. 27**

#### ***Risoluzione del contratto***

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- Accertamento di ritardi tali da giustificare l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della prestazione, la stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della prestazione. Qualora si avvenga alla risoluzione del contratto, per le



motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il procedimento di risoluzione è disciplinato dall'art. 122 del Codice al quale si rinvia.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

#### **Art. 28**

##### ***Recesso***

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

#### **Art. 29**

##### ***Cessione del contratto e subappalto***

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che l'operatore economico abbia dichiarato nella documentazione della procedura, le parti della prestazione che intende eventualmente subappaltare.

In ogni caso, l'esecuzione delle prestazioni in subappalto non può avvenire prima del rilascio della autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Si applica per tutto quanto non disciplinato l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 ivi



compreso l'obbligo di garantire ai dipendenti del subappaltatore lo stesso trattamento economico e normativo, ovvero lo stesso CCNL applicato ai dipendenti dell'appaltatore.

### **Art. 30**

#### ***Assicurazione a carico dell'impresa***

L'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto, a copertura di tutti i rischi di Responsabilità Civile Terzi/Operai (RCTO) per danni arrecati a terzi (tra i quali deve intendersi anche la Stazione appaltante) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale adeguato rispetto al valore dell'appalto.

La Stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della prestazione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato, emesso a conclusione del contratto.

### **Art. 31**

#### ***Stipula contratto***

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente nello scambio di lettere tramite posta certificata.

Il contratto, di importo inferiore a Euro 40.000, è sottoscritto sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52 c. 2 D.Lgs. 36/2023 e delle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglia UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 139 del 31.01.2024 che qui si intendono integralmente richiamate.

La spesa per imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il



quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto alla corresponsione dell'imposta di bollo tramite il modello di versamento "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) e alla trasmissione alla stazione appaltante della polizza RCTO con le caratteristiche indicate nel precedente articolo.

### **Art. 32**

#### ***Condizioni generali di contratto e osservanza delle disposizioni di legge***

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi. L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art.1341, comma 2 del C.C., tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e linee guida di Itaca nel presente atto richiamate.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, e agli atti di gara

### **Art. 33**

#### ***Controversie***

In caso vi fossero degli errori nelle lettere o articoli richiamati nelle presenti condizioni contrattuali e nella lettera di invito, farà fede quanto si deduce dal testo stesso.

Ogni controversia che potesse insorgere è devoluta esclusivamente al foro di Venezia. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

### **Art. 34**

#### ***Obbligo di rispettare le previsioni del PTCPT e del MOG e relativi allegati***

L'operatore economico dichiara di conoscere il contenuto del modello organizzativo (MOG) ex D.Lgs. 231/2001 e del Piano della Prevenzione della Corruzione e dei relativi allegati, ivi in particolare compreso il Codice Etico come integrato dall'art. 27 del PTCPT, reperibili sul sito di Itaca s.r.l., Sezione Amministrazione trasparente, Altri contenuti. Con la sottoscrizione del presente contratto aderisce ai contenuti, alle procedure, ai compiti e responsabilità



previste dalla sopra citata documentazione che si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, dipendenti, fornitori e sub fornitori e a tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nella gestione ed esecuzione del contratto. La violazione delle regole previste dai documenti di cui al comma 1, costituisce causa di grave inadempimento contrattuale che legittima la società a provvedere alla risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento contrattuale, previo semplice invito di PEC contenente la dichiarazione di risoluzione del contratto immediata o, comunque, a decorrere dalla data indicata dalla comunicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da Jtaca s.r.l. per effetto dell'inadempimento il cui importo potrà essere altresì dedotto da quanto dovuto per le prestazioni sino a quel momento svolte ove accettate da Jtaca s.r.l. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma 2, l'operatore economico è comunque tenuto a porre in essere quanto necessario per non arrecare ovvero aggravare il danno subito dal Jtaca s.r.l.

Jtaca Srl con socio unico  
Il Direttore generale/RUP  
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa